

Attualità

## Guida al modello Iva (5)

12 Febbraio 2004

Il frontespizio deve essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti tenuti alla presentazione in via autonoma. L'esame dei quadri VA e VB

Thumbnail  
Image not found or type unknown

Rimasta sostanzialmente immutata la struttura dello scorso anno, anche il frontespizio del modello Iva/2004 si compone di due facciate.

Nella prima facciata, dove è riportata l'informativa per il trattamento dei dati personali, devono essere indicati la denominazione o ragione sociale ovvero il nome e cognome del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nella seconda facciata, invece, sono previsti diversi riquadri per l'indicazione dei dati anagrafici del contribuente e del dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione ovvero, in particolari ipotesi, il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente), per la sottoscrizione della dichiarazione, per l'impegno alla trasmissione telematica nonché i dati relativi al visto di conformità e alla certificazione tributaria.

Dall'esame del frontespizio Iva/2004, emerge che le principali modifiche sono state apportate al riquadro "Dati del contribuente" che, da quest'anno, è stato ristrutturato prevedendo, anche in sede di presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma, l'indicazione degli stessi dati richiesti nel frontespizio del modello di dichiarazione unificata (dati anagrafici, sede legale, domicilio fiscale, eccetera).

Attesa l'eterogeneità dei contribuenti Iva, nel riquadro in esame sono state introdotte due sezioni distinte, la prima riservata alle persone fisiche e la seconda ai soggetti diversi (società, enti, eccetera).

### Il quadro VA

Il quadro VA della dichiarazione Iva è riservato all'indicazione di una serie di dati analitici e di informazioni inerenti l'attività svolta dal contribuente nel corso dell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione.

Il quadro in esame, costituito da quattro sezioni, ha subito diverse modifiche rispetto alla formulazione dello scorso anno, modifiche che consistono, in particolare, nella soppressione di alcuni rigi che erano presenti nella sezione 1 e nello spostamento dei rigi relativi ai rapporti con gli operatori sammarinesi dalla sezione 4 alla sezione 3.

### *Sezione 1*

Nell'ambito della sezione 1 - dati analitici generali - devono essere forniti alcuni dati specifici per l'individuazione dell'attività svolta dal contribuente. Pertanto, nelle ipotesi di esercizio di più attività gestite con contabilità separata (per obbligo di legge o per opzione esercitata ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 633/1972), che richiedono la compilazione di più moduli con riferimento a ciascuna contabilità istituita ai fini Iva, la sua compilazione è prevista in tutti i moduli di cui si compone la dichiarazione.

A seguito della soppressione dei precedenti rigi VA4, VA5 e VA6 (il cui contenuto è confluito nel quadro VJ di nuova istituzione), VA7, VA8 (il cui contenuto è ora richiesto nel rigo VG35), VA11 e la conseguente rinumerazione subita, la sezione quest'anno è costituita da sei rigi.

La compilazione del rigo VA1 è richiesta soltanto al verificarsi di determinate condizioni che richiedono particolari modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione. I campi 1, 2 e 3, infatti, devono essere utilizzati dai soggetti che nel corso dell'anno d'imposta hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive. Il campo 4, invece, deve essere compilato dai soggetti non residenti nelle ipotesi di passaggio dall'istituto della rappresentanza fiscale a quello dell'identificazione diretta e viceversa.

Particolare importanza, quest'anno, assume la corretta compilazione del rigo VA2, riservato all'indicazione del codice relativo all'attività esercitata dal contribuente. A seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2004, della tabella di classificazione delle attività economiche denominata Atecofin 2004, nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2003 dovranno essere utilizzati i codici desunti dalla nuova classificazione. Al fine di agevolare i contribuenti nella verifica di eventuali variazioni dei codici relativi alle attività svolte, è disponibile sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), una tavola di raccordo tra la classificazione prevista in base alla previgente Atecofin 1993 e la nuova tabella Atecofin 2004.

Nel rigo VA3, come gli anni scorsi, è richiesta la ripartizione degli acquisti e delle importazioni effettuati tra beni ammortizzabili (campo 1), beni strumentali non ammortizzabili (campo 2), beni destinati alla rivendita o alla produzione (campo 3) e altri acquisti e importazioni (campo 4).

Il rigo VA4 (rigo VA9 dello scorso anno) contiene una casella, la cui barratura consente di segnalare che il contribuente, relativamente alle operazioni derivanti da un contratto di subfornitura, si è avvalso delle agevolazioni previste per tale tipologia di operazioni. L'articolo 74, comma 5, del Dpr n. 633/1972, infatti, prevede, nei confronti dei subfornitori, la facoltà di versare trimestralmente, utilizzando gli appositi codici tributo (da 6720 a 6727) e senza corresponsione di interessi, l'imposta relativa alle predette operazioni di subfornitura.

Il rigo VA5 (ex rigo VA10), è destinato esclusivamente ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori che presentano la dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui ha avuto inizio la procedura concorsuale. La predetta dichiarazione, al fine di distinguere il periodo ante procedura da quello successivo all'apertura della stessa, deve essere presentata compilando due moduli, il primo per esporre le operazioni effettuate dal contribuente poi sottoposto alla procedura concorsuale e il secondo per evidenziare le operazioni effettuate dalla data di inizio della stessa procedura fino alla fine dell'anno d'imposta. Nel modulo n. 01, deve essere barrata la casella del rigo in esame.

La compilazione del rigo VA6 (rigo VA11), invece, è riservata alle società di gestione del risparmio che devono indicare, negli appositi campi, la denominazione del fondo cui il modulo si riferisce e il numero di identificazione attribuito al fondo stesso dalla Banca d'Italia.

## *Sezione 2*

La sezione 2 del quadro VA - coesistenza di più regimi speciali - è destinata ai contribuenti tenuti alla compilazione di una delle prime 5 sezioni del quadro VG (determinazione dell'Iva ammessa in detrazione), in quanto esercitano la loro attività nell'ambito di particolari settori per i quali, dalla normativa Iva, sono previsti particolari criteri di determinazione dell'imposta ammessa in detrazione.

La coesistenza nel corso dello stesso anno d'imposta di più regimi di determinazione dell'Iva detraibile comporta l'obbligo di compilare un modulo, contenente il quadro VG, per ogni regime applicato.

Tuttavia, per i soggetti che in presenza di un regime speciale Iva hanno effettuato nel corso dell'anno d'imposta anche operazioni esenti occasionali ovvero le operazioni esenti individuate nei numeri da 1) a 9) dell'articolo 10 del Dpr n. 633/1972, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie da operazioni imponibili, ovvero cessioni occasionali di beni usati rientranti nel regime del margine disciplinato dal decreto legge n. 41/1995, è prevista la possibilità di utilizzare la sezione 2 del quadro VA e, conseguentemente, di compilare un solo modulo.

In particolare, la casella del rigo VA20 deve essere compilata se sono state effettuate operazioni

esenti occasionali o le predette operazioni esenti di cui ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato nello stesso modulo una fra le sezioni 1, 2, 4 e 5 del quadro VG. La casella del rigo VA21, invece, deve essere barrata qualora il contribuente abbia effettuato cessioni occasionali di beni usati applicando il regime disciplinato dal decreto legge n. 41/1995 e nello stesso modulo abbia compilato una fra le sezioni 1, 3, 4 e 5 del quadro VG.

### *Sezione 3*

La sezione 3 - operazioni intracomunitarie, importazioni, esportazioni ed operazioni con la Repubblica di San Marino - ha assunto, da quest'anno, natura riepilogativa; pertanto, deve essere compilata con riferimento a tutte le attività esercitate dal contribuente, anche se gestite con contabilità separata, e unicamente nel modulo n. 01.

Il rigo VA30, deve essere compilato indicando nella colonna 1 le cessioni intracomunitarie di beni, e, nella colonna 2, le prestazioni di servizi intracomunitarie, annotate nel registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 633/1972.

Nel rigo VA31, deve essere riportato, nella colonna 1, l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni (compresi gli acquisti non imponibili, esenti o non soggetti a imposta, di cui all'articolo 42 del decreto legge n. 331/1993), registrati nel corso dell'anno d'imposta 2003, e, nella colonna 2, l'imposta relativa agli acquisti imponibili.

Il rigo VA32, invece, è riservato all'indicazione delle importazioni che risultano dalle bollette doganali registrate nell'anno d'imposta 2003. Nella colonna 1 deve essere indicato l'importo complessivo delle importazioni imponibili, di quelle effettuate senza pagamento dell'imposta per effetto dell'utilizzo del plafond, delle importazioni con Iva indetraibile nonché delle importazioni non soggette a imposta (articolo 68 del Dpr n. 633/1972). Nella seconda colonna deve essere indicata l'imposta relativa alle importazioni imponibili.

Tutte le esportazioni risultanti dalle bollette doganali devono essere indicate nel rigo VA33. Da quest'anno, come sopra evidenziato, nell'ambito della sezione 3 del quadro VA sono stati inseriti anche i rigi relativi ai rapporti intercorsi con la Repubblica di San Marino, regolati dall'articolo 71 del Dpr n. 633/1972 e dal decreto ministeriale 24 dicembre 1993.

Nel rigo VA34 devono essere indicate le cessioni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi. Nel rigo VA35, invece, devono essere indicati gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, distinguendo gli acquisti per i quali l'acquirente italiano si è avvalso della facoltà di acquistare senza addebito dell'imposta da parte dell'operatore sammarinese, da indicare nel campo 1, da quelli per i quali ha invece corrisposto l'imposta direttamente all'operatore sammarinese, da indicare nel campo 2.

### *Sezione 4*

La sezione 4 - dati riepilogativi - riguarda l'indicazione di alcuni dati specifici. Anche questa sezione, di natura riepilogativa, nelle ipotesi di presentazione di più moduli, deve essere compilata esclusivamente nel modulo n. 01.

La compilazione del rigo VA40 è riservata ai contribuenti che nell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione hanno usufruito di particolari disposizioni agevolative emanate a seguito del verificarsi di eventi eccezionali. Nella casella deve essere indicato il codice desunto dalla tabella degli eventi eccezionali riportata in Appendice.

Il rigo VA41 deve essere compilato dai contribuenti che nell'anno d'imposta 2002 hanno adeguato, ai fini Iva, il loro volume d'affari alle risultanze dei parametri o degli studi di settore. Nel rigo devono essere indicati, nel campo 1, il maggior imponibile determinato, e, nel campo 2, la maggiore imposta versata, utilizzando il codice tributo 6493 per l'Iva da adeguamento ai parametri e 6494 per l'Iva da adeguamento agli studi di settore.

Il rigo VA42 è riservato agli enti e alle società ex controllanti di un gruppo Iva di cui all'articolo 73, ultimo comma, del Dpr n. 633/1972, tenuti a indicare la parte del credito risultante dalla liquidazione annuale del gruppo, non più operante, utilizzata in compensazione nel corso dell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione.

Il rigo VA43 deve essere compilato dai contribuenti tenuti all'applicazione del regime del margine di cui al decreto legge n. 41/1995, che devono comunicare di aver applicato nel corso dell'anno d'imposta 2003 il regime ordinario Iva in relazione ad alcune cessioni di beni usati. La scelta del regime ordinario Iva rende possibile la detrazione dell'imposta assolta per l'acquisto del bene ceduto con riferimento al momento di effettuazione della relativa cessione.

La compilazione del rigo VA44, infine, è riservata ai contribuenti che hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di condomini.

## **Il quadro VB**

Ai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 171, della legge n. 662/1996, si rende applicabile un particolare regime di determinazione dell'imposta dovuta, che consiste, in sostanza, nell'applicazione all'Iva relativa a tutte le operazioni effettuate di determinate percentuali di forfetizzazione (73 per cento per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi, 60 per cento per altre attività, 84 per cento per gli esercenti arti e professioni).

Il quadro VB deve essere compilato dai predetti soggetti, cosiddetti contribuenti minimi, per determinare l'imposta dovuta per l'anno 2003.

Nel rigo VB1, campo 2, deve essere indicato il volume d'affari conseguito che corrisponde al totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi, fatturate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all'anno d'imposta 2003.

La casella 1 dello stesso rigo VB1, invece, deve essere barrata nell'ipotesi in cui non siano state

effettuate operazioni attive.

Il rigo VB2, deve essere compilato indicando l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta. A tale ammontare deve, poi, essere applicata la percentuale di forfetizzazione corrispondente all'attività esercitata e indicata nel rigo VB3. L'importo così ottenuto deve essere indicato nel rigo VB4 e costituisce l'Iva a debito determinata forfetariamente dai contribuenti in esame.

Si evidenzia che, oltre al quadro VB, i contribuenti minimi sono tenuti a compilare, nell'ambito della dichiarazione annuale, esclusivamente i quadri VA, VJ, VH, VL, VX e VO.

di

**Carla Pappalardo**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/guida-al-modello-iva-5>